

REGOLAMENTO DI ATENEO

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI
CONTRIBUZIONE STUDENTESCA**



EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 8224 DEL 05/06/2023

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
	ART. 1 Oggetto	3
	ART. 2 Campo di applicazione	3
	ART. 3 Rinvio ai Regolamenti.....	3
2	ABBREVIAZIONI ACRONIMI DEFINIZIONI	3
3	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	3
3.1	REGOLE COMUNI PER CORSI DI STUDIO, CORSI SINGOLI E CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA	3
	ART. 4 Contribuzione studentesca	3
	ART. 5 Posizioni debitorie	4
3.2	CORSI DI LAUREA.....	4
	ART. 6 Disposizioni per i Corsi di Laurea	4
	ART. 7 Sospensione degli studi	4
	ART. 8 Ricognizione della carriera a seguito di Interruzione degli studi.....	4
	ART. 9 Rinuncia agli studi	4
	ART. 10 Iscrizione a corsi singoli	5
3.3	POST LAUREA.....	5
	ART. 11 Scuole di Specializzazione	5
	ART. 12 Dottorati di Ricerca	5
3.4	ESONERI.....	6
	ART. 13 Requisiti.....	6
	ART. 14 Presentazione della domanda	7
	ART. 15 Verbal di accertamento	7
	ART. 16 Accertamenti.....	7
3.5	ALTRI PERCORSI FORMATIVI.....	8
	ART. 17 Master e Corsi Post Graduate.....	8
4	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	8

1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la contribuzione a carico degli studenti ai fini della partecipazione a uno dei percorsi formativi offerti dall'Università Vita-Salute San Raffaele (nel seguito, anche "UniSR" o "Ateneo"), così come definiti al successivo art. 2 del presente Regolamento, nonché i criteri per l'esonero dalle tasse e dai contributi.

ART.2 Campo di applicazione

1. Il Regolamento si applica agli iscritti a uno dei percorsi formativi di Ateneo, d'ora in avanti "studenti".
2. Ai fini del presente Regolamento, per "percorsi formativi di Ateneo" si intendono: Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, corsi singoli, Scuole di Specializzazione e corsi di Dottorato di ricerca.

ART.3 Rinvio ai Regolamenti

1. Le procedure relative alla carriera degli studenti descritte nel presente Regolamento sono disciplinate nei Regolamenti per gli Studenti, nei Regolamenti per le Scuole di Specializzazione, nei Regolamenti per i Dottorati di Ricerca, pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo.

2 Abbreviazioni Acronimi Definizioni

Sigla e definizione	Descrizione
Ateneo	Università Vita-Salute San Raffaele
Corso di Laurea	Corsi di Laurea, corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
Corso di Studio	Corsi di Laurea e Scuole di Specializzazione

3 Disposizioni del Regolamento

3.1 Regole comuni per Corsi di Studio, corsi singoli e corsi di Dottorato di Ricerca

ART.4 Contribuzione studentesca

1. Annualmente il Consiglio di Amministrazione delibera gli importi della contribuzione studentesca per ogni anno di corso, compresi, ove applicabile, gli anni di iscrizione fuori corso, nonché le uniche modalità di rateizzazione ammesse.

2. Tra gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione sono compresi gli importi a vario titolo dovuti all'Ateneo contenuti nel documento Tariffario Diritti di segreteria, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo.

3. La contribuzione studentesca è dovuta per l'intero e complessivo importo. In caso di atti interruttivi della carriera o trasferimenti in uscita saranno dovuti unicamente gli importi maturati fino al momento del perfezionamento delle relative domande.

4. Gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, pubblicati sul sito di Ateneo nelle pagine dedicate a ciascun Corso di Studio, corso singolo, o corso di Dottorato di Ricerca, si riferiscono unicamente all'anno accademico per cui sono deliberati.

5. Gli importi di cui ai precedenti commi sono versati secondo le modalità comunicate dall'Ateneo.

6. Non è previsto alcun rimborso degli importi versati, ad eccezione di quanto previsto dai successivi artt. 9, comma 2 e 11, comma 6.

ART. 5 Posizioni debitorie

1. Coloro che hanno posizioni debitorie di qualsiasi natura con l'Ateneo non possono effettuare alcun atto di carriera.
2. Lo studente che abbia una posizione debitoria aperta non potrà altresì richiedere alcun certificato relativo alla propria carriera.

3.2 Corsi di Laurea

ART. 6 Disposizioni per i Corsi di Laurea

1. Per ciascun Corso di Laurea, sono pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni dell'art. 4, che si compongono di tassa di iscrizione, tassa regionale e marca da bollo, nonché contributi accademici.
2. Gli importi di cui al comma precedente sono dovuti a decorrere dall'immatricolazione e per ciascun anno accademico di iscrizione.
3. Il mancato pagamento della prima rata comporta che lo studente non possa essere considerato iscritto.
4. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima, alle scadenze indicate sul sito istituzionale alla pagina del Corso di Laurea, comporta per lo studente moroso l'inibizione dal compiere atti di carriera a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata e dà luogo all'applicazione di un diritto di sollecito come indicato nel Tariffario. La posizione amministrativa dello studente si regolarizza con il pagamento delle rate e del diritto di sollecito applicato.

ART. 7 Sospensione degli studi

1. Lo studente iscritto che presenta domanda di sospensione entro il termine stabilito e comunicato annualmente dall'Ateneo non dovrà versare gli importi dovuti per l'anno accademico per cui è richiesta la sospensione, ma sarà tenuto a regolarizzare la propria posizione amministrativa ai fini dell'accoglimento della domanda,
2. Qualora la domanda venga presentata oltre il termine di cui al precedente comma lo studente dovrà estinguere i debiti pregressi e versare gli importi maturati fino al momento della domanda.

ART. 8 Ricognizione della carriera a seguito di Interruzione degli studi

1. A seguito di interruzione lo studente che intende riattivare la propria carriera deve presentare domanda di ricognizione entro il termine annualmente stabilito e comunicato dall'Ateneo e, ove accolta, versare la tassa di ricognizione, secondo quanto previsto nel Tariffario, per ogni anno accademico di interruzione e contestualmente sanare eventuali posizioni debitorie pregresse.
2. Nel caso in cui la domanda di ricognizione venga presentata successivamente al termine di cui al precedente comma e siano maturati importi dovuti, questi devono essere versati all'atto di riattivazione della carriera unitamente alla tassa di ricognizione di cui al precedente comma.

ART. 9 Rinuncia agli studi

1. Lo studente può presentare domanda di rinuncia agli studi in qualsiasi momento.
2. La domanda di rinuncia agli studi non dà diritto ad alcun rimborso a favore dello studente sulle somme già versate, salvo il caso in cui lo studente immatricolato al primo anno di ciascun corso di laurea presenti

domanda di rinuncia agli studi entro il 30 novembre, in tale caso lo studente ha la facoltà di chiedere il rimborso parziale secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo.

3. Qualora la domanda di rinuncia venga proposta fuori dall'ipotesi di cui al precedente comma, la stessa verrà accolta producendo i propri effetti, restano in ogni caso impregiudicati ed esigibili i debiti maturati dallo studente sino alla data di presentazione della domanda.

ART. 10 Iscrizione a corsi singoli

1. Per l'iscrizione a corsi singoli lo studente deve pagare un importo pari alla retta totale del Corso di Laurea e del relativo anno di afferenza, diviso per 60 CFU e moltiplicato per il numero di CFU previsti per il corso singolo unitamente ad un importo fisso, come indicato sul sito istituzionale di Ateneo nella sezione relativa ai corsi singoli.

2. Gli importi di cui al precedente comma devono essere versati in un'unica soluzione senza possibilità di rateizzazione, al momento dell'iscrizione ai corsi singoli.

3. I contributi versati per la partecipazione a corsi singoli non danno diritto ad alcun rimborso.

3.3 Post Laurea

ART. 11 Scuole di Specializzazione

1. Per le Scuole di Specializzazione, sono pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni dell'art. 4, che si compongono di tassa di iscrizione, marca da bollo, contributi accademici e, per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria riservata ai non medici e di area psicologica, tassa regionale per il diritto allo studio.

2. Gli importi di cui al precedente comma sono rateizzati secondo quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima alle scadenze indicate sul sito istituzionale di Ateneo, comporta per lo specializzando moroso l'inibizione dal compiere atti di carriera. La posizione amministrativa dello specializzando si regolarizza con il pagamento delle rate arretrate.

4. Lo studente trasferito ad una Scuola di Specializzazione dell'Ateneo è tenuto a pagare per intero la contribuzione per l'anno accademico cui si iscrive entro i termini indicati.

5. Lo studente specializzando che presenta domanda di sospensione, secondo quanto previsto dai Regolamenti delle Scuole di Specializzazione, ha facoltà di sospendere il pagamento delle rate fino al termine del periodo di sospensione.

6. Non è previsto alcun rimborso per le somme versate tranne nel caso di rinuncia agli studi da parte di specializzandi iscritti al primo anno di una Scuola di Specializzazione di area sanitaria riservata ai medici che abbiano presentato la relativa domanda entro il termine previsto dal bando nazionale per l'inizio delle attività pratiche. In tale ipotesi allo studente verrà rimborsato l'intero importo versato.

7. Nel caso di rinuncia o decadenza gli importi maturati sino al momento dell'atto interruttivo della carriera restano impregiudicati ed esigibili.

ART. 12 Dottorati di Ricerca

1. Per i Dottorati di Ricerca, sono pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni dell'art. 4, che si compongono di tassa di iscrizione, tassa regionale per il diritto allo studio, marca da bollo, nonché contributi accademici.

2. Gli importi di cui al precedente comma sono rateizzati secondo quanto previsto dai bandi di concorso e indicato sul sito istituzionale di Ateneo.
3. Gli importi di cui al comma precedente sono dovuti a decorrere dall'immatricolazione e per ciascun anno accademico di iscrizione.
4. Il mancato pagamento della prima rata comporta che lo studente non possa essere considerato iscritto.
5. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima, alle scadenze indicate sul sito istituzionale alla pagina del Dottorato di Ricerca, comporta per il dottorando moroso l'inibizione dal compiere atti di carriera a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata e dà luogo all'applicazione di un diritto di sollecito come previsto dal Tariffario. La posizione amministrativa si regolarizza con il pagamento delle rate e del diritto di sollecito applicato.
6. Nei periodi di sospensione previsti dal Regolamento Dottorati, il dottorando non è tenuto al pagamento delle rate fino al termine del periodo di sospensione.
7. Nei casi di proroga, come disciplinati dal Regolamento Dottorati, di durata fino a 6 mesi, il dottorando è tenuto al pagamento della sola prima rata di tasse e contributi. Nei casi di proroga di durata superiore e fino a un massimo di 12 mesi il dottorando è tenuto al pagamento di tutte le rate di tasse e contributi.
8. Nel caso di rinuncia o decadenza gli importi maturati sino al momento dell'atto interruttivo della carriera restano impregiudicati ed esigibili.

3.4 Esoneri

ART. 13 Requisiti

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano agli iscritti a Corsi di Laurea, Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione.
2. Ai sensi del presente Regolamento sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi accademici:
 - a) gli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio regionale;
 - b) gli studenti beneficiari di borsa di studio regionale;
 - c) gli studenti con handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, commi 1 o 3 L.104/1992, oppure studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
 - d) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi.
3. Gli studenti di cui alle lettere a) e c) sono altresì esonerati dal pagamento della tassa regionale.
4. Ai sensi del presente Regolamento e in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 30 L. 118/1971 sono altresì esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi accademici gli studenti che rientrano in una delle seguenti categorie:
 - a) mutilati ed invalidi civili che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa, appartenenti a famiglie in disagiata condizione economica;
 - b) figli dei beneficiari della pensione di inabilità;
 - c) orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.

ART. 14 Presentazione della domanda

1. La domanda di esonero, al ricorrere dei requisiti di cui al precedente art. 13, deve essere presentata entro il termine previsto per l'immatricolazione o l'iscrizione e comunque entro e non oltre 30 giorni dal medesimo, pena l'esclusione dal beneficio dell'esonero per l'anno accademico.

2. Nei soli casi in cui la condizione che dà diritto all'esonero sia sorta e/o accertata in data successiva al termine di cui al precedente comma, è possibile presentare la domanda di esonero oltre il predetto termine. In tal caso l'esonero ha effetto dal momento di presentazione della domanda.

3. All'atto della domanda di esonero lo studente dovrà allegare tutta la documentazione in corso di validità comprovante il diritto all'esonero come di seguito specificata:

- per le categorie di cui all'art. 13, comma 2, lettera c) occorre produrre il verbale definitivo di riconoscimento dell'handicap o disabilità rilasciato dall'INPS;
- per la categoria di cui all'art. 13, comma 2, lettera d) occorre produrre la certificazione attestante l'assegnazione della borsa di studio da parte del Governo italiano;
- per la categoria di cui all'art. 13, comma 4, lettera a) occorre produrre il verbale definitivo di riconoscimento dell'invalidità rilasciato dall'INPS unitamente all'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di importo non superiore a Euro 13.000;
- per la categoria di cui all'art. 13, comma 4, lettera b) occorre produrre un'autocertificazione del proprio stato di famiglia, una copia del verbale rilasciato dalla commissione medica dell'ATS che certifica l'invalidità del genitore e la documentazione ufficiale rilasciata dall'ente pensionistico;
- per la categoria di cui all'art. 13, comma 4, lettera c) occorre produrre documentazione attestante la specifica condizione nella quale ricade lo studente richiedente.

4. Per tutte le categorie di esonero di cui all'art. 13 del presente Regolamento, gli studenti sono tenuti a presentare per ogni anno accademico la relativa domanda, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, e contestualmente rinnovare la documentazione allegata se scaduta.

5. Nei soli casi di verbali di accertamento di invalidità non soggetti a revisione lo studente, al momento del rinnovo della domanda, non sarà tenuto ad allegare il verbale già presentato.

ART. 15 Verbal di accertamento

1. Nel caso di verbali di accertamento dell'invalidità soggetti a revisione e ai fini della concessione dell'esonero, nelle more della procedura per il rinnovo del verbale si terrà conto delle risultanze del verbale precedente se già depositato presso l'Ateneo. È, in ogni caso, fatto obbligo all'interessato di presentare tempestivamente ai preposti uffici dell'Ateneo l'eventuale nuovo verbale e, in generale, di rendere ogni notizia, comunicazione e documentazione di rilievo, anche in corso d'anno, ai fini del mantenimento o meno dell'esenzione.

2. Nel caso in cui il nuovo verbale non confermasse i requisiti rilevanti ai fini dell'esonero, lo studente decade dal beneficio dell'esonero a far data dalla scadenza del primo verbale e sarà quindi tenuto a versare le somme non corrisposte a partire dal medesimo termine, senza che sia applicato il diritto di segreteria per sollecito previsto per il ritardo nel pagamento delle rate.

3. Nelle more delle procedure di revisione dei verbali per cui sia prevista la rivedibilità, qualora siano decorsi 6 mesi dalla data di revisione, è obbligo dello studente presentare idonea documentazione comprovante che il ritardo nella revisione non gli è imputabile, diversamente lo studente decadrà dal diritto all'esonero.

ART. 16 Accertamenti

1. L'Ateneo è titolato ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti per usufruire dei benefici inerenti al diritto allo studio e agli esoneri.

2. Il controllo viene effettuato dall'Ateneo avvalendosi di qualunque mezzo a sua disposizione.
3. In caso di dichiarazioni non veritiere lo studente decadrà dal beneficio e sarà tenuto a versare l'intero importo dovuto. È in ogni caso fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari nonché l'applicazione delle norme penali e delle leggi speciali in materia.

3.5 Altri percorsi formativi

ART. 17 Master e Corsi Post Graduate

1. Per la disciplina delle tasse e dei contributi applicabili ai Master e ai Corsi Post Graduate, si rinvia a quanto stabilito nei relativi bandi di concorso per l'ammissione e a quanto reso noto sul sito istituzionale di Ateneo.

4 Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione del Decreto Rettorale. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, viene abrogato il Regolamento in materia di contribuzione studentesca emanato con Decreto Rettorale n. 7740 del 1 agosto 2022.

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet di Ateneo.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

